

Art. 83 Sottotetti

1. I sottotetti sono suddivisi in quattro categorie:
 - I. sottotetti abitabili, quelli che hanno un'altezza media interna netta non inferiore a ml 2,70, un'altezza perimetrale netta non inferiore a ml 1,90, una superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno ml, 2,30, cubatura non inferiore a mc 24,00 e i requisiti relativi alla illuminazione e aerazione naturale di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 78 del R.E.C.;
 - II. sottotetti ad uso spazi accessori, quelli che hanno un'altezza media interna netta non inferiore a ml 2,40, un'altezza perimetrale netta non inferiore a ml 1,80 e i requisiti relativi alla illuminazione e aerazione naturale di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 78 del R.E.C.;
 - III. sottotetti praticabili con altezza media interna netta inferiore a ml 2,40, direttamente accessibili da sottostanti locali abitativi o agibili;
 - IV. sottotetti non praticabili, quelli conseguenti alla formazione di coperture degli edifici, che non siano direttamente accessibili da sottostanti locali abitativi o agibili.
2. Nel caso di soffitti non orizzontali posti a quote diverse, l'altezza media interna viene calcolata per ciascun vano secondo il seguente rapporto: $h \text{ media} = \text{volume interno netto} / \text{superficie netta di pavimento}$.
3. I sottotetti abitabili e ad uso accessorio, di cui alle categorie I e II del precedente comma 2, concorrono alla determinazione della S.n.p. max. edificabile.
4. Nei sottotetti di cui alle categorie III e IV del precedente comma 2, sono ammesse ***preferibilmente poste sulla copertura,(1)*** luci e aperture di aerazione nel rapporto di 1/20 della superficie netta del solaio piano; ***resta esclusa la formazione di elementi quali poggioli, terrazze, logge e fori porta.(1)***
5. I sottotetti esistenti alla data del 31.12.98 possono essere recuperati ai fini abitativi se in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 della L.R. 6 aprile 1999, n. 12.

(1) Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18.04.2005, avente ad oggetto: "Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche e integrazioni su vari articoli di N.T.A. e R.E.. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione", in vigore dal 21.05.2005.